

AVV. PAOLA LUCIA SALAMONE

VIA S. ANTONINO N.69

98070 CASTEL DI LUCIO (ME)

CELL.: 340/3093268

TRIBUNALE DI PATTI

UFFICIO DEL GIUDICE UNICO – GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART 414 C.P.C

Per l'Avv. Paola Lucia Salamone, nata a Castel di Lucio (ME) IL 13.12.1976, C.F.: SLMPLC76T53C094C, ed ivi residente alla via Sant'Antonino n.69, nella qualità di procuratore di sé medesima ex art 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Castel di Lucio (ME) alla Via Sant'Antonino n.69 e che dichiara che intende ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC paolaluciasalamone@avvocatimistretta.it,

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, (di seguito MIUR), in persona del Ministro pro tempore, CF 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76/A – 00153 – ROMA,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60, C.F. 80018500829,

AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA, in persona del legale rapp.te pro tempore, corrente in Messina alla Via San Paolo 361– 98122 Messina - C.F.: 80005000833,

AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO, in persona del legale rapp.te pro tempore, corrente in Palermo alla Via San Lorenzo Colli, 312/G, C.F.: 80012100824,

TUTTI DOMICILIATI ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Di Messina, con sede in Messina alla Via Dei Mille, Isol. 221, n.65,

- Parte Resistente -

E NEI CONFRONTI DI:



AVV. PAOLA LUCIA SALAMONE

VIA S. ANTONINO N.69

98070 CASTEL DI LUCIO (ME)

CELL.: 340/3093268

TUTTI I CONTROINTERESSATI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, POSTO SOSTEGNO, COINVOLTI NELLA MOBILITA' 2023/2024 E TRASFERITI NELLA PROVINCIA DI MESSINA;

PREMESSA

-La ricorrente, PAOLA LUCIA SALAMONE, è dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione in qualità di docente su posto di sostegno nella scuola Secondaria di Secondo Grado, immessa in ruolo dall'anno scolastico 2021/2022 in quanto già inserita nelle graduatorie ad esaurimento (Legge 124/1999) ed assegnata all'Istituto d'Istruzione superiore "Gregorio Ugdulena" di Termini Imerese, Codice Istituto PAIS00100T, Ambito 0022 - Ambito 22 - Provincia di Palermo, precisamente presso l'Istituto Alberghiero di Caccamo (All.1).

-Per effetto di assegnazione provvisoria interprovinciale (si veda bollettino in atti allegato al n.2), disposta per l'anno scolastico 2022/23 dall'Ambito territoriale di Messina in data 4 agosto 2022, la ricorrente è stata destinata all'Istituto d'Istruzione Superiore "Manzoni" di Mistretta, ove presterà servizio sino al 31.8.2023, circostanza questa che consente di radicare la competenza innanzi all'On.le Tribunale adito.

La ricorrente, in data 16.3.2023, presentava domanda di mobilità territoriale per l'anno scolastico 2023/2024, nella speranza di potere ottenere il trasferimento presso una sede che fosse più vicina possibile alla residenza della propria famiglia, avendo la necessità di accudire il padre disabile grave di cui la stessa risulta essere unica figlia, referente unica e per questo residente nel medesimo stabile ed unico soggetto beneficiario dei permessi retribuiti per l'assistenza previsti ai sensi dell'art 33 comma 3 l. 104/1992(All.3 e All.4).

Purtroppo però, non potendo far valere in sede di mobilità territoriale interprovinciale il diritto di precedenza per l'assistenza al familiare disabile grave, la ricorrente non ha ottenuto l'auspicato trasferimento (Si veda il Bollettino pubblicato con decreto del



AVV. PAOLA LUCIA SALAMONE

VIA S. ANTONINO N. 69

98070 CASTEL DI LUCIO (ME)

CELL.: 340/3093268

dirigente dell'Usr Messina prot. 11785 del 24.5.2023 e la comunicazione a mezzo mail del 24 maggio 2023 pervenuta alla ricorrente, entrambi allegati ai nn. 5 e 6)

Dal Bollettino dei trasferimenti della provincia di Messina risulta, invero, che molti trasferimenti sono stati effettuati anche in favore di soggetti senza alcuna precedenza, ragion per cui la partecipazione con diritto di precedenza le avrebbe consentito certamente di ottenere l'auspicato trasferimento in una sede più vicina per garantire l'assistenza al familiare disabile grave.

Ciò posto la ricorrente, si vede costretta a dovere contestare la procedura di mobilità interprovinciale e i relativi esiti per l'a.s. 2023/2024 stante il mancato riconoscimento della precedenza per assistenza al padre disabile grave, nonché per l'illegittimo accantonamento dei posti disponibili in favore delle immissioni in ruolo.

MOTIVO I

**VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE (L. 104/2012 e articoli 3, 32, 34 e 38 Cost);
DISPARITA' DI TRATTAMENTO**

Alla luce della normativa sulla mobilità ed in considerazione delle leggi e dei principi costituzionali a tutela della disabilità, la ricorrente ha diritto alla precedenza nei trasferimenti.

Infatti, nell'ipotesi di specie sussistono tutti i presupposti per l'attribuzione del predetto diritto di precedenza alla ricorrente, la quale risulta essere figlia unica ed unica referente del padre disabile sig. SALAMONE SOCCORSO, nato a Castel di Lucio (ME) il 01.12.1948 ed affetto da handicap in situazione di gravità ex art 3 co. 3 l. 104/1992 (si veda doc. in atti) e ne ricorrono tutte le condizioni di legge, in particolare:

- il padre non risulta ricoverato in nessun istituto di assistenza e di cura;
- il proprio padre non ha altri parenti o affini entro il 3° grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e pertanto la ricorrente, quale figlia unica ed unica referente, è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza abitando, tra l'altro, nel medesimo stabile (casa familiare) sito in Castel di Lucio (ME)



AVV. PAOLA LUCIA SALAMONE

VIA S. ANTONINO N.69

98070 CASTEL DI LUCIO (ME)

CELL.: 340/3093268

alla Via Sant'Antonino n.69 (al piano T e primo risiede la ricorrente, mentre il padre risiede ai piani secondo e terzo già da diversi anni);

-la ricorrente, dunque, è l'unico familiare del sig. Salamone Soccorso ad avere richiesto di fruire dei 3 giorni di permesso mensile ai sensi dell'art. 33 c.3 della L.104 per l'intero anno scolastico in corso in assenza di altri familiari o affini che avrebbero potuto avanzare richiesta (all.9).

I suddetti requisiti di referente unico in capo alla insegnante Paola Lucia Salamone sono stati già positivamente valutati dall'amministrazione resistente, non soltanto in occasione della concessione dei permessi mensili, ma anche in occasione dell'assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2022/2023 a cui a cui la ricorrente è stata ammessa a partecipare con la precedenza per assistenza al padre disabile (si veda bollettino-All.2).

Il riconoscimento, però, della suddetta precedenza solo in sede di assegnazione provvisoria e non anche in sede di trasferimento interprovinciale, rappresenta una grave discriminazione foriera di pregiudizi irreparabili per la ricorrente che è costretta a dovere rinunciare alla propria stabilità lavorativa senza certezza di una sede definitiva, con la conseguenza di essere costretta a cambiare annualmente il proprio luogo di lavoro con ovvi pregiudizi alla professionalità ed alla carriera e senza alcuna certezza di potere temperare la propria attività lavorativa e l'assistenza al padre disabile.

Tra l'altro la normativa in materia di mobilità opera una illegittima sperequazione rispetto alla posizione di coloro che devono assistere il coniuge o il figlio disabile o di coloro che partecipano alla mobilità provinciale.

Infatti, l'art. 13 comma 1 punto IV del contratto collettivo sulla mobilità per l'a.s. 2023/2024 (All.10), non prevede la precedenza per l'assistenza al familiare disabile, né la stessa è contemplata nella domanda redatta dalla ricorrente, che ha dovuto attenersi a quanto imposto dal sistema procedendo, quindi, alla compilazione telematica della domanda ed al relativo inoltro telematico, con la necessità di dovere



AVV. PAOLA LUCIA SALAMONE

VIA S. ANTONINO N. 69

98070 CASTEL DI LUCIO (ME)

CELL.: 340/3093268

integrare gli allegati alla medesima domanda con l'espressa istanza di applicazione dei benefici ex lege 104/92 (all.3 e 4), richiesti al fine di far valere il proprio diritto di precedenza che l'USP territorialmente competente non ha però preso in alcuna considerazione.

In particolare, l'art. 13 comma 1 punto IV del contratto collettivo sulla mobilità intitolato ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE prevede testualmente, nella parte che qui interessa, che la precedenza è riconosciuta "limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità".

In sostanza, tale disposizione attribuisce un generale diritto di precedenza, in ogni fase dei trasferimenti, *"ai soli genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità"* e riconosce il diritto di precedenza del *"figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia"*.

Quindi, il contratto collettivo integrativo, limitando il diritto alla precedenza alla sola mobilità provinciale per le ipotesi di assistenza nei confronti dei congiunti disabili gravi, sacrifica in maniera illegittima, di fronte a presunte esigenze organizzative del settore scolastico, i diritti tutelati dalla legge 104/1992, svuotando di contenuto le prescrizioni di cui all'art. 33 comma 5 secondo cui *"Il lavoratore di cui al comma 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"*.

Secondo la costante interpretazione resa dalla giurisprudenza, alla l. n. 104/1992, va riconosciuto lo storico merito di aver sancito diritti ormai intoccabili a favore delle persone portatrici di handicap, prevedendo l'eliminazione di tutti quegli ostacoli che



AVV. PAOLA LUCIA SALAMONE

VIA S. ANTONINO N. 69
98070 CASTEL DI LUCIO (ME)
CELL.: 340/3093268

limitano il regolare dispiegarsi della vita di relazione ed in particolare, l'art 33 comma 5 sopra richiamato mira a tutelare il soggetto portatore di handicap, il quale è il vero soggetto destinatario dei benefici previsti dalla legge.

Tale norma pone, quindi, un limite legislativo al potere datoriale di disporre unilateralmente del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, che supera quello delle «*comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive*» di cui al comma 1 dell'art. 2103 c.c.

A sua volta, l'art. 601 d.l.vo 16.4.1994 n. 297— testo unico in materia di istruzione— stabilisce che “*gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico*” (co. 1) e che “*le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità*” (co. 2).

Sul punto, la Cassazione, con la sentenza n. 16102/2009 afferma che “*l'agevolazione è diretta non tanto a garantire la presenza del lavoratore nel proprio nucleo familiare, quanto ad evitare che la persona handicappata resti priva di assistenza in relazione alla sede lavorativa del familiare che l'assiste*” e ciò in ossequio ai principi costituzionali di cui agli articoli 3, 32, 34 e 38 Cost.

Pertanto, non può revocarsi in dubbio la natura di norma imperativa dell'art. 33, 5° co. l. 104/1992, anche in considerazione della sua collocazione all'interno di una legge contenente “i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata” e costituisce *lex specialis* che non può ritenersi implicitamente abrogata neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Come evidenziato dalla Cass. Sez. Un. 27.3.2008 n.7945, “*la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare lavoratore che presta assistenza con continuità a*



AVV. PAOLA LUCIA SALAMONE

VIA S. ANTONINO N. 69

98070 CASTEL DI LUCIO (ME)

CELL.: 340/3093268

persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psicofisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti”.

Ciò posto, alla luce della natura di norma imperativa del disposto di cui all’art. 33 comma 5 della L.104/92, il contratto integrativo nazionale della scuola sulla mobilità non può quindi subordinare alle esigenze organizzative dell’amministrazione il diritto al trasferimento di sede del dipendente che assiste un familiare disabile, né può operare alcuna discriminazione a seconda della natura della parentela o dell’età del disabile da assistere, in quanto ciò determina una violazione di norme imperative da parte di disposizioni contrattuali con la conseguente nullità di queste ultime ai sensi dell’art. 1418, 1° co. cod. civ.

Non può revocarsi in dubbio, quindi, che certamente illegittime devono ritenersi le norme in materia di mobilità territoriale del personale docente nella parte in cui non hanno riconosciuto il diritto alla precedenza, vantato dal ricorrente, per l’assistenza del proprio familiare disabile.

Quanto previsto dal CCNI sulla mobilità valido per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 è affetto, infatti, da illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, poiché ha posto su due piani differenti i docenti interessati dalla mobilità provinciale e interprovinciale senza che tale opzione sia giustificata dal quadro normativo di riferimento, né da ragioni oggettive che siano in grado di fondare tale distinzione.

Sul punto occorre ribadire che la precedenza prevista da una *lex specialis* che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata, non può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di trasferimenti,



AVV. PAOLA LUCIA SALAMONE

VIA S. ANTONINO N.69
98070 CASTEL DI LUCIO (ME)
CELL.: 340/3093268

tra l'altro in aperto contrasto con l'art. 601 d.l.vo 16.4.1994 n. 297 testo unico in materia di Istruzione.

Sul punto, il Tribunale di Termini Imerese, in numerosi precedenti, tra cui la sentenza n. 231 del 05.06.2020 ha statuito che “ *Va rilevato che, nel settore scolastico, opera l'art. 601 del d.lgs. 297/1994, il quale, al primo comma, sancisce che gli artt. 21 e 33 della legge 104/1992 si applicano al personale di cui al presente testo unico*”, mentre, *al secondo comma, dispone che tali norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità*”. Quest'ultima disposizione (art. 601), non prevedendo limiti al proprio contenuto precettivo, a differenza della disciplina generale, presenta la struttura della norma imperativa incondizionata, attuativa di valori di rilievo costituzionale. Sicché, tenuto conto che l'art 33 comma 5 della legge 104/1992, accorda al “*lavoratore di cui al comma 3 (ha) diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede*”, va apprezzata la maggiore tutela accordata al portatore di handicap dalla disposizione speciale dell'art. 601 citato. Una diversa interpretazione dalla sua lettera, infatti, non sarebbe in piena consonanza con i precetti costituzionali degli articoli 3, comma 2 e 38 della Costituzione, dell'articolo 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009”.

Conseguentemente, l'art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità del personale docente per l'a.s 2019/2020 valida anche per il 2020/2021, nella parte in cui esclude per i trasferimenti interprovinciali la precedenza per l'assistenza al familiare disabile grave di cui si è referente unico, limita in maniera significativa l'effettività dei diritti riconosciuti dalle norme imperative appena richiamate in favore dei soggetti disabili, senza alcuna giustificazione.



AVV. PAOLA LUCIA SALAMONE

VIA S. ANTONINO N.69

98070 CASTEL DI LUCIO (ME)

CELL.: 340/3093268

Ciò posto, quindi, certamente illegittime devono ritenersi le norme pattizie e regolamentari in materia di mobilità territoriale del personale docente nella parte in cui non hanno riconosciuto il diritto alla precedenza in relazione a tutte le fasi dei trasferimenti vantate dalla ricorrente per l'assistenza del proprio familiare disabile".

In tal senso, anche l'Ecc.mo Tribunale di Patti, pronunciandosi su di un caso simile, con la recentissima ordinanza emessa il 30.08.2021 nel procedimento iscritto al n. 1202/20 R.G. ha avuto modo di precisare che *"Dunque, se è vero che l'anzidetta eccezione riguarda tutti i docenti titolari delle precedenza di cui all'art. 13 CCNI cit. che siano titolari in una scuola fuori dal territorio comunale ove si applica la precedenza, è anche vero che l'anzidetta disposizione contrattuale deve ritenersi contraria a norme imperative e disapplicata nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza, anche per la mobilità interprovinciale, a favore del figlio che debba prestare assistenza al genitore in condizioni di disabilità grave, per cui il riferimento contenuto nella disposizione appena citata all'art. 13 CCNI non può che ritenersi esteso anche al diritto di precedenza che, in ragione delle considerazioni appena svolte, deve essere riconosciuto anche a favore della ricorrente "* (si veda anche la recente Sentenza n. 1175 del 06.07.2022).

Tale orientamento trova conferma nella più autorevole giurisprudenza di merito.

Posto quanto sopra, considerato, nel caso di specie, la sussistenza di tutti i requisiti in capo alla ricorrente per potere beneficiare del diritto di precedenza in seno alla mobilità 2023/2024, il limite oggettivo indicato dall'art.33, comma 5 L.104/92 che, nell'inciso "ove possibile", fa riferimento alle esigenze tecniche, organizzative e produttive della pubblica amministrazione il cui onere della prova grava sull'amministrazione scolastica, non potrà che riconoscersi l'illegittimità del mancato diritto di precedenza in capo alla ricorrente, che ha pregiudicato ogni aspettativa circa l'auspicato trasferimento, **in mancanza di comprovate ragioni o di dimostrata vacanza del posto rivendicato o di sua indisponibilità, per cui lo stesso ha diritto ad ottenere**



AVV. PAOLA LUCIA SALAMONE

VIA S. ANTONINO N. 69

98070 CASTEL DI LUCIO (ME)

CELL.: 340/3093268

il trasferimento in una sede più vicina possibile alla propria residenza (in tal senso ordinanza trib. di Messina n.62 del 31.08.2017 del giudice, dr.ssa Laura Romeo) e **ciò anche in sovrannumero.**

In ogni caso occorre evidenziare che la ricorrente è stata ammessa a partecipare alla mobilità 2023/2024 con punti 54 come punteggio base, 51 punti quale punteggio aggiuntivo su sostegno, punti 6 per il comune di ricongiungimento, ulteriori 6 punti per i due figli (si veda lettera di notifica trasferimenti secondaria_II_grado_202324 allegata sub 7) , **ragion per cui, se gli fosse stata riconosciuta la precedenza avrebbe certamente ottenuto il trasferimento** in Provincia di Messina dove, invece, sono state trasferiti docenti senza alcuna precedenza o addirittura con un punteggio inferiore, come risulta inconfutabilmente dal bollettino dei trasferimenti allegato.

MOTIVO II

IN RELAZIONE ALLA MOBILITA' 2023/2024

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI TRASFERIMENTI E NELLA DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA' DEI POSTI AI FINI DEI TRASFERIMENTI

INFATTI, i criteri per la determinazione delle sedi e, quindi, delle cattedre disponibili per le operazioni di mobilità territoriale e professionale risultano indicati nel CCNI sulla mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

In particolare, per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/2025, le operazioni di mobilità, com'è noto, si svolgono in tre distinte fasi: mentre le operazioni relative alle prime due fasi, ossia quelle relative ai trasferimenti comunali e provinciali, avvengono sul 100% dei posti disponibili, le operazioni afferenti i trasferimenti interprovinciali si effettuano solo sul 25% dei posti disponibili in quanto il 50% di tali posti dovrà essere accantonato per le immissioni in



AVV. PAOLA LUCIA SALAMONE

VIA S. ANTONINO N. 69

98070 CASTEL DI LUCIO (ME)

CELL.: 340/3093268

ruolo (art 8, comma 5, CCNI) e il restante 25% dovrà essere destinato alla mobilità professionale.

Quindi, la normativa contrattuale prevede che, mentre i trasferimenti provinciali vengono disposti sulla totalità dei posti disponibili (100%) determinati in base ai criteri indicati all'art 8 del C.C.N.L. sulla mobilità, i trasferimenti interprovinciali e tutta la mobilità professionale sarà disposta, invece secondo precise aliquote definite dal contratto sulla mobilità e calcolate sui posti rimasti disponibili dopo i trasferimenti provinciali e dopo l'accantonamento del 50% dei posti residui per le immissioni in ruolo.

Non può revocarsi in dubbio che tale sistema previsto in sede contrattuale si appalesa in contrasto con il principio scolpito nel Testo Unico dell'Istruzione, che all'art. 470 co. 1 così si esprime “specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità [...] per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.

Tale norma senza ombra di dubbio esprime la prevalenza della mobilità interprovinciale sulle immissioni in ruolo per cui come sostenuto, tra l'altro nell'ordinanza del Consiglio di Stato del 2019 n. 3722 “in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”. Ciò posto, non potrà che essere accolta la richiesta di parte ricorrente volta ad ottenere il trasferimento anche sui posti ingiustamente accantonati ai fini delle immissioni in ruolo, stante la necessità di dare prevalenza per legge alla mobilità interprovinciale del personale di ruolo rispetto alle nuove assunzioni.



AVV. PAOLA LUCIA SALAMONE

VIA S. ANTONINO N. 69

98070 CASTEL DI LUCIO (ME)

CELL.: 340/3093268

Tali posti sono stati resi noti dalla Elaborazione FLC CGIL che riepiloga la situazione dell'organico scuola secondaria di secondo grado 2023_2024 dopo i trasferimenti di Maggio 2023 (All. 12) nella parte relativa ai posti di sostegno nella Provincia di Messina.

Tale orientamento è stato abbracciato dal tribunale di Frosinone con la sentenza del 23.02.2021 che ha previsto come prioritaria per i docenti che presentano domanda di trasferimento la scelta delle sedi rispetto alle "immissioni in ruolo, affermando che *"In particolare, la scelta della sede è da considerarsi su tutti i posti liberi e derivanti dalle operazioni di routine e prioritaria rispetto a tutte le sedi individuate quali disponibili per le immissioni in ruolo"*.

Anche il tribunale di Verona con la recentissima sentenza del 10.06.2021 n. 372 ha ribadito tale principio disponendo che *"deve ritenere pacifico, anche sulla base delle allegazioni difensive di parte convenuta, che anche nella Provincia di Messina un'aliquota dei posti vacanti e disponibili sia stata riservata per le immissioni in ruolo. Non risulta che tali posti siano stati assegnati a docenti con punteggio superiore a quello vantato dalla ricorrente. Pertanto deve essere dichiarato il diritto della ricorrente al trasferimento presso una sede posta nella Provincia di Messina, fra quelle indicate in via preferenziale nella domanda di mobilità oggetto di causa"*.

La ricorrente, dunque, in qualità di docente di sostegno di ruolo, previo doveroso apprezzamento del titolo di precedenza, ha diritto ad essere trasferita, anche in sovrannumero, nella scuola superiore del Comune di Mistretta-IIS *Manzoni* (quale unica Istituzione scolastica di II grado presente nel suddetto Comune), dove svolge attualmente servizio in assegnazione provvisoria, individuabile quale unico Istituto di Istruzione superiore più vicino al luogo di residenza del familiare disabile grave.

Ciò è tanto più possibile se sol consideri che l'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia-Ambito territoriale di Messina, con Decreto prot. N. 20264 del 10/05/2023,



AVV. PAOLA LUCIA SALAMONE

VIA S. ANTONINO N.69
98070 CASTEL DI LUCIO (ME)
CELL.: 340/3093268

pubblicato in data 12 maggio 2023 (All.11), nell'assegnare per l'anno scolastico 2023/2024 i posti di sostegno in organico di diritto sulla base delle effettive esigenze rappresentate dai dirigenti scolastici, ha attribuito al citato IIS "Manzoni" ben 10 posti, alcuni dei quali vacanti, nessuno dei quali interessato dai successivi movimenti di mobilità e pertanto destinati ad essere occupati dall'organico di fatto.

In subordine, è certo che il doveroso apprezzamento del titolo di precedenza da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, avrebbe senz'altro consentito alla ricorrente di ottenere il trasferimento nelle scuole, nei comuni e nella provincia di Messina gradatamente inseriti in domanda, secondo l'ordine di preferenza espresso, riuscendo così ad occupare un posto illegittimamente attribuito ad altri.

Evidentemente in presenza delle suddette disponibilità di posti non si ravvedono neppure ragioni oggettive (esigenze tecniche, organizzative e produttive della pubblica amministrazione) della P.A. idonee legittimare il mancato riconoscimento del diritto al trasferimento della ricorrente con precedenza per assistenza al genitore disabile grave.

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo giudice adito,

PRELIMINARMENTE

ISTANZA NOTIFICA AI SENSI dell'art 151c.p.c. o in VIA SUBORDINATA ex art 150 c.p.c.

Ove ritenuta necessaria la notifica ai controinteressati da intendersi i soggetti che nell'a.s. 2023/2024 hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti territoriali della provincia di Messina, si evidenzia che, stante l'elevato numero degli stessi, la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro.



AVV. PAOLA LUCIA SALAMONE

VIA S. ANTONINO N. 69

98070 CASTEL DI LUCIO (ME)

CELL.: 340/3093268

Su tale rilievo, i tribunali del Lavoro, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, hanno disposto la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del MIUR e dell'Ufficio Regionale di riferimento.

Per quanto sopra, si chiede che Codesto ecc.mo Tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art. 414 c.p.c. ai potenziali controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sulla pagina dedicata del sito del MIUR, o in via subordinata ex art. 150 c.p.c. mediante pubblici proclami, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso;

NEL MERITO:

RITENERE E DICHIARARE

IN VIA PRINCIPALE, previa disapplicazione delle disposizioni del CCNI sulla mobilità efficace per l'a.s. 2023/2024 e disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori a norme imperative, il diritto del ricorrente alla precedenza in sede di mobilità interprovinciale, in ossequio al principio di cui all'art.33 comma 5 della L.104/92, con il conseguente trasferimento della stessa presso la prima sede indicata in domanda (Comune di Mistretta) anche in soprannumero e/o su posto in deroga;

IN SUBORDINE, il diritto del ricorrente alla precedenza in sede di mobilità interprovinciale, in ossequio al principio di cui all'art.33 comma 5 della L.104/92, con il conseguente trasferimento della stessa in altra sede viciniora alla propria residenza ovvero in provincia di Messina anche in soprannumero e/o su posto in deroga.

CONSEQUENTEMENTE ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di ogni provvedimento utile a soddisfare il suddetto diritto, ovvero DISPORRE i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire e assicurare gli effetti della decisione della controversia.



AVV. PAOLA LUCIA SALAMONE

VIA S.ANTONINO N.69
98070 CASTEL DI LUCIO (ME)
CELL.: 340/3093268

RITENERE E DICHIARARE illegittima la sottrazione dei posti vacanti ai trasferimenti interprovinciali per destinarli alle immissioni in ruolo e pertanto disporre il trasferimento del ricorrente in provincia di Messina anche in soprannumero.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

In via istruttoria

Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:

1. Conferma in ruolo
2. Decreto e Bollettino assegnazione interprovinciale del 4 agosto 2022 (estratto)
3. Domanda di trasferimento_secondaria_II_grado_202324 del 16 marzo 2023
4. Allegati alla domanda di Trasferimento con Integrazioni per richiesta *ex lege* 104/92
5. Decreto e Bollettino dei trasferimenti 2023-2024 del 24 maggio 2023- Classe di Concorso Sostegno II Grado
6. Comunicazione pervenuta a mezzo mail del 24 maggio 2023
7. Lettera Notifica Trasferimento secondaria_II_grado_202324
8. Certificato di residenza
9. Decreto permessi mensili
10. Art 13 CCNLI
11. Disponibilità organico di diritto Sostegno del 12 maggio 2023 -Prima della Mobilità 2023-2024 Prov. Messina (Estratto)
12. Elaborazione FLC CGIL sull'organico di Sostegno scuola secondaria di secondo grado 2023_2024 dopo i trasferimenti di Maggio 2023

DICHIARAZIONE DI VALORE Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, ma la ricorrente rientra tra i soggetti esonerati dal pagamento in quanto il reddito dello stesso relativo all'ultima dichiarazione non supera i limiti previsti dalla legge.

Castel di Lucio/Patti, 06.07.2023

Avv. Paola Lucia Salamone



AVV. PAOLA LUCIA SALAMONE

VIA S. ANTONINO N. 69

98070 CASTEL DI LUCIO (ME)

CELL.: 340/3093268

